



COMUNE DI BRESCELLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 16/09/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PARVA MUNDI 2026 2ª EDIZIONE DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI INTRODUZIONE E UTILIZZO DI CONTENITORI DI VETRO NELLE AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE 18, 19 E 20 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (TUEL), e in particolare l'art. 54, comma 4, in materia di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Daniele Guaragna, in qualità di Presidente dell'Associazione "Daccapo APS", acquisita al protocollo comunale n. 8899 del 09/09/2026, relativa allo svolgimento della manifestazione denominata "Parva Mundi 2026 – 2ª edizione", prevista nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre 2026 nelle vie e piazze del centro storico di Brescello;

CONSIDERATO che la manifestazione interesserà una parte significativa del centro storico cittadino e che, in ragione della sua natura e delle modalità di svolgimento, è prevedibile un rilevante afflusso e concentramento di persone nelle aree interessate dall'evento;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con la quale, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche

manifestazioni, è stata evidenziata la necessità di assicurare adeguati livelli di safety, mediante l'adozione di dispositivi e misure strutturali e organizzative a salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché di security, mediante l'organizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

DATO ATTO che la predetta circolare indica, tra le misure di safety da valutare nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche, anche l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATA, altresì, la circolare della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia prot. n. 0011849 del 27 settembre 2017, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

CONSIDERATO che, in occasione di manifestazioni caratterizzate dalla presenza di un numero elevato di persone, l'utilizzo e la circolazione di bottiglie, recipienti e contenitori di vetro possono determinare situazioni di concreto pericolo per l'incolumità pubblica;

RILEVATO, in particolare, che tali contenitori, oltre a poter essere utilizzati impropriamente in occasione di eventuali situazioni di disordine, possono rompersi accidentalmente, determinando la dispersione sul suolo di frammenti e schegge di vetro, con conseguente pericolo per i partecipanti alla manifestazione, per gli operatori, per gli addetti ai servizi di sicurezza e soccorso e per gli stessi esercenti;

CONSIDERATO inoltre che la presenza di frammenti di vetro sul manto stradale e sulle aree pedonali può rendere più difficoltose e rischiose le operazioni di pulizia e ripristino delle aree interessate dalla manifestazione;

RITENUTO pertanto necessario, nell'interesse della sicurezza e dell'incolumità pubblica, adottare specifiche misure preventive volte a limitare la presenza e l'utilizzo di contenitori di vetro nelle aree interessate dalla manifestazione;

RITENUTO che il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande in contenitori di vetro costituisca una misura idonea, necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'evento;

RITENUTO, altresì, che la delimitazione temporale del provvedimento al periodo immediatamente precedente, coincidente e successivo alla manifestazione risponda ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare il presente provvedimento per garantire condizioni di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone durante lo svolgimento della manifestazione;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI gli ulteriori atti e provvedimenti adottati dalle competenti autorità in relazione allo svolgimento della manifestazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal 18 settembre 2026 al 20 settembre 2026, all'interno dell'area interessata dalla manifestazione "Parva Mundi 2026 – 2ª edizione", comprendente le vie e le piazze del centro storico di Brescello:

- Piazza G. Matteotti, Via de Amicis, Vicolo Garibaldi, Via Puccini, Piazzale San Genesio, Piazza Garibaldi, Via Nizzoli, Via Panizzi, Via Costituente, Via Righi, Via San Marcellino, Via Bellini, Via Alighieri, Via Marconi, Via Ottone, Via D. Giglioli, Viale Soliani, Piazzale Volontari del PO, Parco Guareschi, Piazzale Pertini, Via F. Cavallotti, Via Carducci e Via S.M. Nuova

1. DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

È fatto divieto a tutti i titolari di autorizzazioni per la vendita itinerante presenti nell'area della manifestazione, ai titolari degli esercizi pubblici e delle attività commerciali ubicati nelle aree direttamente interessate dalla manifestazione o nelle immediate adiacenze, nonché alle associazioni e, in generale, a tutti i soggetti autorizzati alla vendita o somministrazione di bevande, di vendere o somministrare bevande in bottiglie, recipienti o contenitori di vetro destinati al consumo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione.

La somministrazione delle bevande dovrà avvenire mediante bicchieri o altri contenitori di materiale diverso dal vetro.

Per le bevande vendute in contenitori di materiale plastico, è fatto obbligo all'esercente, ove tecnicamente compatibile con la tipologia del prodotto, di procedere preventivamente all'apertura del contenitore e alla rimozione del relativo tappo.

2. DIVIETO DI INTRODUZIONE E UTILIZZO

È fatto divieto a chiunque di introdurre, detenere e utilizzare, all'interno delle aree interessate dalla manifestazione, bottiglie, recipienti o contenitori di vetro contenenti bevande, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle, cederle o somministrarle gratuitamente.

Il divieto comprende anche l'introduzione di bevande acquistate presso distributori automatici o mediante altre modalità di approvvigionamento, qualora le stesse siano contenute in recipienti di vetro e siano destinate al consumo nelle aree interessate dalla manifestazione.

3. AMBITO TERRITORIALE

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano esclusivamente alle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dalla manifestazione "Parva Mundi 2026 – 2ª edizione", individuate nelle vie e piazze del centro storico di Brescello.

4. ESCLUSIONE PER IL CONSUMO ALL'INTERNO DEI LOCALI

Il divieto di cui al punto 1 non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande che avvengano e siano destinate al consumo esclusivamente all'interno dei locali degli esercizi autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalle competenti autorità.

Resta fermo il divieto di trasferire o consumare all'esterno dei locali le bevande in contenitori di vetro, nelle aree soggette alla presente ordinanza.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza abbia efficacia dalle ore 14:00 del 18 settembre 2026 alle ore 07:00 del 22 settembre 2026;
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Brescello e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. Che il contenuto della presente ordinanza sia adeguatamente divulgato alla cittadinanza, agli organizzatori della manifestazione e agli operatori economici interessati, anche mediante affissione di appositi avvisi nelle aree interessate dall'evento;
4. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;
 - Questura di Reggio Emilia;
 - Comando dei Carabinieri competente per territorio;
 - Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Reggiana;
 - organizzatori della manifestazione;
 - titolari degli esercizi pubblici e delle attività commerciali interessati dal provvedimento.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e, ove ne ricorrano i presupposti, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori e più gravi sanzioni previste dall'ordinamento.

Qualora la condotta integri una fattispecie di reato, resta ferma l'applicazione delle relative disposizioni penali.

Gli organi di polizia e gli altri soggetti competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa conoscibile mediante le ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune in relazione alla natura del provvedimento e alla rilevanza della manifestazione.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Brescello. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Il Sindaco

Fiumicino Carlo in data 16/09/2026

FIUMICINO CARLO